

sent. 15.053/13

croci 5.608/13

rep 13.668/13

R.G. n. 10949/2005

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale

IX Sezione civile

Il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, IX sezione civile, nelle persone dei seguenti giudici:

- dott. Tommaso Marvasi, Presidente;
- dott. Gabriella Muscolo, Giudice;
- dott. Paolo Catalozzi, Giudice estensore;

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 10949 del ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie - per l'anno 2005 vertente

tra

nella causa iscritta al n. 10949 del ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie - per l'anno 2005 vertente

tra

EGE HARALD, elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Caprettari, 70, presso lo studio dell'avv. F C , che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.

A B , in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

- attore -

e

P. G , elettivamente domiciliato in Roma, via Ruggero Borghi, 38, presso lo studio dell'avv. F C , che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore

- convenuto -

Conclusioni: come da verbale di udienza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ege Harald ha allegato che: a) sin dal 1996 rivestiva un ruolo di pubblica notorietà per aver condotto studi innovativi sul fenomeno del mobbing e per essere autore di diverse pubblicazioni scientifiche sul tema; b) in particolare, nel 2002 aveva pubblicato il manuale "La valutazione peritale del danno da mobbing", edito da Giuffrè, avente ad oggetto l'esplicazione del cd. "metodo - Ege 2002" per la valutazione del mobbing e contenente in appendice un test di rilevazione del mobbing, denominato "LIPT-EGE", espressamente coperto da copyright e dal medesimo ideato; c) era venuto a conoscenza che, sin dal giugno 2004, tale questionario veniva utilizzato dal dott. G P per redigere relazioni accertanti il mobbing sul luogo di lavoro, dietro compenso professionale di euro 650,00, senza l'indicazione della fonte dalla quale era estratto; d) tale condotta costituiva lesione del diritto d'autore di esso attore, ai sensi degli artt. 12, 13 e 70, l.n. 633/41.

Per tali motivi, ha chiesto a questa sezione inibire la prosecuzione della riferita violazione del diritto di autore vantato e condannare il convenuto al risarcimento dei danni, quantificati in euro 3.000,00, oltre interessi, con pubblicazione della sentenza.

1.1. Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondato, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni *ex art. 96 c.p.c.*, e contestando, in particolare, di aver utilizzato il questionario presente nel testo realizzato dall'autore; in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attore al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in euro 5.000,00 "per lo sconsiderato comportamento dell'attore".

2. In sede di libero interrogatorio, il convenuto ha ammesso di aver adoperato, nello svolgimento della sua attività professionale, il questionario presente nel manuale scritto dall'attore dichiarando testualmente quanto segue: "Riconosco di aver utilizzato una parte del test predisposto dall'attore. Faccio presente che il compenso che ho percepito per la consulenza nella quale ho utilizzato il test comprendeva più sedute, mentre il test era solo una parte dell'attività da me prestata, L'utilizzo del test da parte mia è avvenuto

per un solo paziente.”

Il teste P G ha riferito che aveva contattato il convenuto per discutere con lui di questioni relative al fenomeno del mobbing e di aver ricevuto da questi il questionario in oggetto; ha aggiunto che aveva incaricato il convenuto medesimo di preparare una relazione sul caso di cui si stava occupando e di avergli corrisposto, per lo svolgimento di tale prestazione, la somma di circa 150,00 euro.

Tali dichiarazioni risultano attendibili in quanto coerenti tra loro, nonché con le altre risultanze istruttorie, sufficientemente puntuali e provenienti da un soggetto che non appare essere mosso da un interesse nella vicenda.

La documentazione prodotta in giudizio dall'attore offre adeguato riscontro dell'allegata pubblicazione del menzionato manuale da lui redatto, nonché della presenza, al suo interno, del questionario in esame.

La stessa consente, inoltre, evidenzia che il convenuto ha utilizzato tale questionario anche nella valutazione clinica del sig. E R , percependo un compenso di euro 650,00 per la perizia redatta (cfr. doc. 9, fascicolo di parte attrice).

Le riferite risultanze probatorie consentono di ritenere adeguatamente dimostrati sia la sussistenza del vantato diritto d'autore in capo all'attore, in relazione all'opera "La valutazione peritale del danno da mobbing" e, in particolare, alla parte di essa relativa al test di rilevazione del mobbing, sia alla violazione dello stesso da parte del convenuto per effetto dell'utilizzo non autorizzato di tale parte dell'opera nella sua attività professionale, previa eliminazione dell'intestazione contenente il riferimento alla denominazione del metodo e al titolo dell'opera medesima.

Su tale ultimo aspetto, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 70, l.n. 633/41, la riproduzione di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi solo se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera e se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

Nel caso in esame, appare evidente che la riproduzione di parte del manuale dell'attore è avvenuta al di fuori dei casi consentiti dal citato articolo, in quanto effettuata per fini di lucro e in concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera.

Non risulta, invece, sufficientemente dimostrata l'intervenuta modificazione del questionario da parte del convenuto, peraltro allegata solo in sede di comparsa conclusionale.

2.1. In ordine al quantum risarcitorio, può riconoscersi all'attore la somma di euro 600,00, determinata in via equitativa liquidata alla data del 12 giugno 2004 (epoca in cui risulta accertata la lesione dei diritti del ricorrente, cfr. doc. 8), tenuto conto del corrispettivo fissato in un contratto di cessione dei diritti patrimoniali vantati in questa sede relativi a tale questionario (doc. 10).

2.2. Poiché si è in presenza di un debito di valore - tale dovendosi considerare l'obbligazione risarcitoria gravante sul convenuto ritenuto responsabile, ai fini della quantificazione del danno occorre rivalutare all'attualità il danno accertato, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma via via rivalutata, al fine di compensare il danneggiato del nocimento finanziario subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico (cfr., sul punto, Cass. 3 agosto 2010, n. 18028; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4587; Cass. 10 marzo 2006, n. 5234).

2.3. Non appare opportuno disporre la chiesta pubblicazione della sentenza.

3. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

**P.Q.M.**

il Tribunale di Roma, IX sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) accoglie le domande proposte da Ege Harald e, per l'effetto:

i) inibisce a P G la riproduzione di brani del manuale "La valutazione peritale del danno da Mobbing", edito da Giuffrè, al di fuori dei casi consentiti dall'art. 70, l.n. 633/41;

ii) condanna P G al risarcimento dei danni in favore di Ege Harald, liquidati in complessivi euro 600,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno a decorrere dal 12 giugno 2004 sino alla data di pubblicazione della sentenza; il tutto, oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo

b) condanna P G alla rifusione in favore di Ege Harald delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 5.103,76, di cui euro 5.000,00 per compenso ed euro 103,76 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi.

Roma, 12 giugno 2013.

L'estensore

*R. Rotella*

Il Presidente

Depositato in Cancelleria  
Roma, il 12.6.2013.....  
CANCELLIERIA  
(Dr.ssa Rotella Tiziana)

IL CANCELLIERE C2  
Dr.ssa Rotella Tiziana